



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TORINO

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SCISCIOT	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DUCCO	VITTORIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALBEZZANO	MICHELINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 3933/10

UDIENZA DEL

28/04/2011

ore 15:00

SENTENZA

N°

70/13/11

PRONUNCIATA IL:

28-4-2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

3-6-2011

Il Segretario

Assistente Tributario  
Vincenza GENOVA

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 3933/10 depositato il 09/11/2010
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10079017058 IPOTECARIA contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] 10100 TORINO TO

difeso da:

CERRANO MAURIZIO  
VIA OTTAVIO REVEL,16 10100 TORINO TO

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10079017058 CATASTALI contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] 10100 TORINO TO

difeso da:

CERRANO MAURIZIO  
VIA OTTAVIO REVEL,16 10100 TORINO TO

COPIA USO STUDIO

## LETTI GLI ATTI

*Sentito:* Il rappresentante delle parti

*Udito il relatore:* Ducco Vittorio

**-Ritenuto in fatto:** Il sig.re [REDACTED] ricorre avverso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale 1 di Torino, per l'avviso di liquidazione imposta ipotecaria. L'atto scaturisce da un rogito notarile redatto dal Notaio [REDACTED] relativo ad un atto pubblico registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 3 mediante il quale i fratelli [REDACTED] istituivano un "Trust [REDACTED]" al fine di riunire il patrimonio immobiliare ricevuto da ciascuno di essi per successione negli anni a seguito del decesso del padre e di altri parenti, al fine di determinare una gestione unitaria dello stesso ed agevolare il passaggio generazionale.

All'atto della registrazione venivano applicate imposte e misure fisse per € 734,00 ritenendo che i beni trasferiti al Trust dovesse considerarsi fiscalmente neutro. L'Ufficio, tramite avviso di liquidazione impugnato, recuperava una differenza di € 3.518,00 pari alle imposte di registro e ipotecarie.

Eccepisce tale imposizione per violazione ed errata applicazione dell'art. 2 L. 24/11/2006 n. 286 in quanto i Trustee costituiscono una fattispecie autonoma, non assoggettabile ad imposta di donazione.

Errore di motivazione dell'avviso di liquidazione nel richiamare il disposto dell'art. 10 comma 1 e art. 1 della tariffa delegata al T.U. n. 347/90 in quanto per le imposte ipotecarie e catastali, il momento impositivo si realizzerebbe a conclusione e scioglimento del Trust.

Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.

**Motivi della decisione:** Questa commissione ritiene fondato il ricorso, il contratto del Trust, mutuato da sistemi giuridici di common law, essendo atipico, in quanto inserito nel nostro ordinamento con decorrenza 1 gennaio 1992, a seguito di ratifica della Convocazione dell'Aja dell'1 luglio 1985, operata con L. 16 ottobre 1989 n. 364, richiede una valutazione della causa e degli effetti che realizza, al fine di consentire un inquadramento in istituti giuridici tipici e quindi la disciplina applicabile dal punto di vista civilistico e fiscale.

La struttura del contratto è triangolare: il disponente trasferisce un patrimonio ad un altro soggetto, il trustee, che ne diviene proprietario, con l'obbligo di custodirlo ed amministrarlo ed obbligandosi a trasferirlo a sua volta ad uno o più beneficiari, ad una scadenza finale.

L'elemento fondante dell'attribuzione patrimoniale del settlor al trustee è da ravvisarsi proprio nella fiducia che sottende l'atto dispositivo in questione, per cui il conferimento patrimoniale trova ragione nelle capacità di amministrazione e gestione dei beni, fino all'estremo potere di disposizione, da parte del trustee in funzione di un beneficio finale ai beneficiari. Si realizza in tal modo la segregazione di beni oggetto del trust.

Risulta quindi evidente l'assenza di un qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del trustee in quanto quest'ultimo costituisce solo il mezzo per la realizzazione del programma concordato.

Il trust è assimilabile non ad una donazione ma piuttosto al fondo patrimoniale (art. 167 c.c) che realizza come il trust la segregazione del patrimonio.

Pertanto l'imposizione deve essere a tassa fissa, così come chiesto in atto.

Alla scadenza del trust gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie, in quanto in questo caso vi è sì un effettivo trasferimento.

Trattandosi di questione controversa si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese.

*P.Q.M*

**La commissione:** Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Torino addi 28/04/2011

**IL RELATORE**

*[Handwritten signature]*

**IL PRESIDENTE**

*[Handwritten signature]*

COPIA USO STUDIO





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TREVISO

riunita con l'intervento dei Signori:

SEZIONE 1

<input type="checkbox"/>	GRAZIATI	FLORIANO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	TITTON	CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>	CALLEGARI	DANTE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1311/10  
depositato il 06/10/2010

- avverso AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n° 10531001559 - PROT. N. 66233  
REGISTRO 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TREVISO

proposto dai ricorrenti:  
FERRETTO GIUSEPPE  
NOTAIO  
VIA PITTONI 10 31015 CONEGLIANO TV

difeso da:  
BASSO DOTT. PAOLO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

difeso da:  
SARTORI DOTT. GIULIANO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

PECCOLO MARIA ANTONIA  
VIA ITALIA 11 31020 SAN VENDEMIANO TV

difeso da:  
BASSO DOTT. PAOLO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

difeso da:  
SARTORI DOTT. GIULIANO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1311/10

UDIENZA DEL

23/02/2011 ore 15:00

SENTENZA

N° 14/1/2011

PRONUNCIATA IL:

23.02.2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

25.02.2011

Il Segretario  
Collaboratore Tributario  
Barizzi Annalisa

*Barizzi*



(segue) *Sentenze N. 14/1/11*

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1311/10

UDIENZA DEL

23/02/2011

ore 15:00

- avverso AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n° 10531001559 - PROT. N. 66233  
IPOTECARIA 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TREVISO

**proposto dai ricorrenti:**  
FERRETTO GIUSEPPE  
NOTAIO  
VIA PITTONI 10 31015 CONEGLIANO TV

**difeso da:**  
BASSO DOTT. PAOLO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

**difeso da:**  
SARTORI DOTT. GIULIANO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

PECCOLO MARIA ANTONIA  
VIA ITALIA 11 31020 SAN VENDEMIANO TV

**difeso da:**  
BASSO DOTT. PAOLO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

**difeso da:**  
SARTORI DOTT. GIULIANO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

- avverso AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n° 10531001559 - PROT. N. 66233  
CATASTALI 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TREVISO

**proposto dai ricorrenti:**  
FERRETTO GIUSEPPE  
NOTAIO  
VIA PITTONI 10 31015 CONEGLIANO TV

**difeso da:**  
BASSO DOTT. PAOLO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

**difeso da:**  
SARTORI DOTT. GIULIANO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

PECCOLO MARIA ANTONIA  
VIA ITALIA 11 31020 SAN VENDEMIANO TV



(segue) Sentenze n. 14/1/11

**difeso da:**  
BASSO DOTT. PAOLO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

**difeso da:**  
SARTORI DOTT. GIULIANO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1311/10

UDIENZA DEL

23/02/2011

ore 15:00

Segue: Sintenze N. 14/1/11

R.G.R. 1311/10

I ricorrenti FERRETTO GIUSEPPE e PECCOLO MARIA ANTONIA impugnano l'avviso di liquidazione 10531001559 dell'Agenzia Entrate di Treviso, emessa per Registro, ipotecaria, catastali e sanzioni dell'anno 2010.

In fatto, la contribuente ha disposto un trust della durata di 50anni a favore della propria famiglia e segnatamente del figlio Cecilian Carlo bisognoso di assistenza, destinando allo scopo due beni immobili, peraltro gravati da ipoteca. Ha ritenuto di assolvere il proprio onere fiscale versando l'imposta fissa di registro in base alla considerazione che tanto più nel trust cd. autodichiarato ( in cui non si manifesta alcuna capacità contributiva in capo a soggetti diversi dalla disponente) non solo non si verifica alla costituzione alcun effetto traslativo, ma si devono tener presenti gli aspetti sia della franchigia in caso di successione prevista a favore dei figli e sia del valore reale da determinare al netto dell'iscrizione ipotecaria. In questo ambito, si eccepisce l'insussistenza del presupposto impositivo fatto valere, e cioè dell'applicazione al caso dell'art. 2 c. 47 DL: 262/ 2006, ravvisando erronea applicazione della stessa Circ. Min. 3/E del 2008, nonché omissione circa gli elementi valoriali dei beni immobili, indeterminatezza e ambiguità per la natura della debenza a titolo di imposta di registro ovvero di quella sulle successioni e donazioni. In particolare si segnala che detta L. 262 configura la categoria dei "vincoli di destinazione" che non comprende in nessun modo il trust, il quale comporta invece la diversa configurazione di "segregazione del patrimonio", istituito ed effetto risalenti a concezione propria della "common law", che sottrae il patrimonio alla disponibilità e alla gestione del disponente. Nel vincolo di destinazione, al contrario, si assiste semplicemente a una limitazione patrimoniale su beni rimasti per proprietà e possesso in costanza alla persona titolare. In ogni caso e del resto, nella fattispecie del trust non solo manca l'effetto di arricchimento nei terzi, ma precisamente difetta qualsiasi attualità del c.d. "animus donandi" da parte del costituente. Tutto questo, giustifica razionalmente la soluzione dell'assoggettamento all'imposta fissa e non in quella proporzionale, evidenziando che l'effetto traslativo resta sospeso fino alla realizzazione dell'evento finale da cui si è fatta dipendere la messa in opera dell'istituto e in cui si individua il beneficiario..

L'Agenzia delle Entrate controdeduce anzitutto facendo valere la sussistenza in applicazione del diritto europeo nel nostro ordinamento tributario della L. 262/2006 nella conformazione disposta dall'art. 2, ma anche la presenza dell'art. 2645 ter, norma di chiusura formale e determinante per tutti i "vincoli di destinazione". Quanto alle asserite imprecisioni o mende di termini circa l'ambito di imposta di registro o di successione, si riconosce la sua mera portata materiale, nel mentre la rivendicata considerazione della franchigia negata, spettante ai figli in successione, ha trovato origine nella stessa conformazione del trust auto-dichiarato che fa coincidere i soggetti e quindi impedisce la individuazione con relativo riconoscimento di franchigia ai beneficiari. Quanto alle altre doglianze da respingere, si osserva che non si è scontato l'importo mutui per difetto di dimostrazione della ricorrente.

In sede di replica, la parte ricorrente anzitutto sostiene la carenza della propria legittimazione passiva nel giudizio e nell'imposizione, dovendosi ritenere tale soggetto passivo lo stesso trust. Fa inoltre presente che non può considerarsi semplice errore materiale l'equivoco ricorrente tra registro e successione, essendo centrale la questione del verificarsi dell'effetto traslativo in termini e in momenti diversi nelle due fattispecie, così come appare direttamente rilevante la conseguenza applicativa della franchigia. Sottolinea infine che l'effetto del trasferimento/arricchimento deve ritenersi fondamentale per la natura tributaria che si riguarda necessariamente a tale evenienza.

*Amato*

1  
mag. 4/11

segue: Sentenze N. 14/1/11


La Commissione osserva che la considerazione razionale della normativa inerente all'istituto porta a riconoscere la necessità - chiaramente imprescindibile alla natura tributaria- del verificarsi attuale di un trasferimento/incremento di ricchezza, senza del quale e in relazione al quale la controversia riceve necessariamente. soluzione. Conseguentemente all'inesistenza nel trust autodichiarato in questione di un tale effetto attuale, certo ed effettivo non pare alla Commissione che possa applicarsi alcuna tassazione diversa dalla misura fissa, in realtà avente significato di mera prenotazione dell'evento finale sospensivo e condizionante. Del resto, tale questione basilare assorbe il giudizio, qualifica la normativa in essere e rende superflua la puntuale disamina delle argomentazioni pro e contro fatte valere dalle parti in questa sede, che nella loro subalternità di valore esonerano di ricevere ulteriore risposta

La qualità e la complessità delle questioni sollevate nell'economia del presente processo tributario fanno ritenere giustificata la compensazione delle spese.

PQM: ACCOGLIE IL RICORSO.  
SPESE COMPENSATE.

Treviso 23/02/2011

Il presidente relatore ed estensore Floriano Graziati





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 330/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LODI

SEZIONE 2

14/02/2011

ore 09:15

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

<input type="checkbox"/>	ALIOTO	ANTONINO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CALDAIERA	EMANUELE	Giudice
<input type="checkbox"/>	PREDA	MIRCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N°

60/2/11

PRONUNCIATA IL:

07/3/11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

04/4/11

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 330/10  
depositato il 30/06/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10040009853 IPOTECARIA 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

proposto dal ricorrente:

STUCCHI LORENZO  
C/O STUDIO DOTT. BATTAGLIESE  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

difeso da:

BATTAGLIESE GUIDO LUIGI EMIDIO  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

- sul ricorso n° 331/10  
depositato il 30/06/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10040009556 IPOTECARIA 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

proposto dal ricorrente:

STUCCHI LORENZO  
C/O STUDIO DOTT. BATTAGLIESE  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

difeso da:

BATTAGLIESE AVV. GUIDO LUIGI  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI



Dott. A. Tommaso  
FRENTINI CAPILLI



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 330/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/02/2011

ore 09:15

- sul ricorso n° 332/10  
depositato il 30/06/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10040009655 IPOTECARIA 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

**proposto dal ricorrente:**

STUCCHI LORENZO  
C/O STUDIO DOTT. BATTAGLIESE  
VIA VISCONTI DI MODRONE, 7 20122 MILANO MI

**difeso da:**

BATTAGLIESE GUIDO LUIGI EMIDIO  
VIA VISCONTI DI MODRONE, 7 20122 MILANO MI

- sul ricorso n° 333/10  
depositato il 30/06/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10040009457 IPOTECARIA 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

**proposto dal ricorrente:**

STUCCHI LORENZO  
C/O STUDIO DOTT. BATTAGLIESE  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

**difeso da:**

BATTAGLIESE GUIDO LUIGI EMIDIO  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

- sul ricorso n° 334/10  
depositato il 30/06/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10040010059 IPOTECARIA 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

**proposto dal ricorrente:**

STUCCHI LORENZO  
C/O STUDIO DOTT. BATTAGLIESE  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

**difeso da:**

BATTAGLIESE GUIDO LUIGI EMIDIO  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

- sul ricorso n° 335/10



(segue)

depositato il 30/06/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10040009754 IPOTECARIA 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

**proposto dal ricorrente:**

STUCCHI LOFIENZO  
C/O STUDIO DOTT. BATTAGLIESE  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

**difeso da:**

BATTAGLIESE GUIDO LUIGI EMIDIO  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

- sul ricorso n° 336/10  
depositato il 30/06/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10040009952 IPOTECARIA 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

**proposto dal ricorrente:**

STUCCHI LOFIENZO  
C/O STUDIO DOTT. BATTAGLIESE  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

**difeso da:**

BATTAGLIESE GUIDO LUIGI EMIDIO  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 330/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/02/2011

ore 09:15

Con sette distinti ricorsi, dal R.G.R. n° 330/10 al n° 336/10, tutti depositati presso questa Commissione Tributaria Provinciale di Lodi in data 30/06/2010, dott. Lorenzo Stucchi, notaio, impugnava sette avvisi di liquidazione notificatigli dall'Ufficio delle Entrate di Lodi tutti in data 31/05/2010, emessi per il recupero delle imposte principali ipotecarie e catastali dovute, secondo l'Ufficio che ha ritenuto le predette imposte proporzionali, rispettivamente nella misura del 2% e dell' 1% sulla base imponibile dichiarata in ciascun atto, per la registrazione in via telematica, ai sensi del D. Lgs. n° 463/97, così come modificato dal D. Lgs. n° 9/2000, di sette atti pubblici di costituzione di Trust con conferimento immobiliare, registrazione effettuata dallo stesso notaio Stucchi, (quattro in data 12/04/2010 e tre in data 15/04/2010), il quale ha liquidato, invece, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di € 168,00 ciascuno, ai sensi dell'art. 11 della Tabella parte I<sup>a</sup> allegata al D.P.R. n° 131/86, e degli artt. 1, 2 e 10 del D. Lgs. n° 347/90, nonché l'imposta di bollo pari a € 230,00 per ciascun atto.

Trattasi di sette atti istitutivi di Trust con conferimento immobiliare i cui scopi consistono nel realizzare, in maniera efficace e duttile, il programma di liquidazione; in sede di registrazione telematica venivano liquidate dal notaio le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, nonché l'imposta di bollo nella misura prevista.

Con gli avvisi impugnati l'Ufficio delle Entrate di Lodi, dopo avere precisato di ritenere assoggettabile i predetti atti di Trust all'imposta fissa di donazione pari a € 168,00, procedeva alla liquidazione delle maggiori imposte ipotecarie e catastali rideterminate in misura proporzionale, assumendo come base imponibile il valore dichiarato nelle disposizioni finali degli atti di Trust ai fini di repertoriazione; emetteva, quindi, e notificava al notaio un avviso di liquidazione per ciascuno dei sette atti di Trust registrati.

Il notaio ricorre a questa C.T.P. contestando l'operato dell'Ufficio il quale, nella fattispecie, ha applicato l'imposta donazione in misura fissa in ragione della base imponibile pari a zero, motivandola con la circostanza che l'onere di trasferimento degli immobili istituiti in Trust ai beneficiari finali comporta una base imponibile pari a zero ai fini della suddetta imposta di donazione, accertando, invece, una diversa base imponibile ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, assumendola dai valori che sono stati dichiarati negli atti, stante quanto affermato dal ricorrente, ai soli fini della repertoriazione.

Il ricorrente, per tali motivi, sostiene l'illegittimità degli atti impugnati perché ritenuti in violazione degli artt. 1, 2 e 10 del D. Lgs. n° 347/90, ribadendo che, in applicazione della predetta normativa, la base imponibile ai fini delle imposte ipotecarie e catastali è pari a zero.

Conclude i ricorsi chiedendo l'annullamento degli avvisi di liquidazione impugnati, con la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese, diritti, competenze e onorari di giudizio, che quantifica con separate note spese; chiede infine la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza.

Con distinti atti di costituzione in giudizio tutti depositati in data 30/06/2010, l'Ufficio delle Entrate di Lodi, in via preliminare e pregiudizialmente assorbente rispetto agli ulteriori motivi di difesa, contradduce, eccependo, in diritto che, anche se i ricorsi in esame sono stati proposti dal notaio al quale sono stati notificati gli avvisi de quibus, nel caso di atti soggetti a registrazione, il notaio stesso è privo della legittimazione passiva a stare in giudizio, perché ritenuto estraneo al rapporto giuridico sostanziale tra Amministrazione e parti contraenti, e, pertanto, come semplice responsabile di imposta, non può impugnare gli atti impositivi per motivi di merito, non avendone interesse.

Conclude l'eccezione preliminare affermando l'inammissibilità dei motivi dei ricorsi e, conseguentemente, l'inammissibilità dei ricorsi stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D. Lgs. n° 546/92.

Nel merito rigetta il motivo, unico per tutti i ricorsi, addotto dal ricorrente a sostegno dell'invocata illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 1, 2 e 10 del D.Lgs. n° 347/99, ribadendo la legittimità degli atti medesimi, conformi alla circolare ministeriale n° 48 del 6/08/2007; ridetermina le singole basi imponibili ai fini delle imposte ipotecarie e catastali nella misura dei valori dei beni dichiarati in atti, secondo le regole dell'imposta di successione.

Conclude le controdeduzioni chiedendo, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, di dichiarare inammissibili i ricorsi; in via meramente subordinata, e nel merito, chiede il rigetto dei ricorsi e la condanna del ricorrente al pagamento delle somme portate dagli atti impugnati, gravate degli interessi di legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio come da separate note spese depositate.

In data 3/02/2011 il ricorrente, con riferimento al ricorso n° 330/10, deposita una memoria illustrativa sostenendo la propria legittimazione ad causam, invocando una pronuncia della suprema Corte di Cassazione con sentenza n° 4954 dell'8/03/2006 che produce in allegato; richiama e allega inoltre due sentenze di questa Commissione Tributaria Provinciale di Lodi depositate in data 12/01/2009, appellate dall'Ufficio, e confermate in sede di appello dalla C.T.R. di Milano con sentenze depositate in data 26/10/2010, anch'esse allegate alla memoria, con le quali è stato confermato il predetto principio della legittimazione ad causam del notaio ricorrente. Conclude la memoria confermando la illegittimità dell'atto impugnato, e insistendo sull'accoglimento delle richieste conclusive contenute nel ricorso.

I sette ricorsi, precedentemente riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, vengono trattati in pubblica udienza in data 14/02/2011, alla quale sono presenti per il ricorrente l'avv. Guido Battagliese e per l'Ufficio la dott.ssa Monica Ricci.

Nel corso della trattazione, dopo la relazione introduttiva del relatore, intervengono le parti ribadendo le rispettive tesi espone nei propri atti e insistendo sull'accoglimento delle proprie richieste conclusive; la parte ricorrente deposita note spese per ciascun ricorso.

Ultimato il dibattimento l'udienza è chiusa e i ricorsi riuniti vengono introitati in camera di consiglio per la decisione.

Dopo l'esposizione del relatore, il collegio, esaminati gli atti, ritenuto necessario ai fini della decisione un ulteriore approfondimento dell'esame dei ricorsi, si riserva di decidere in una successiva camera di consiglio da tenersi entro i trenta giorni di legge.

All'odierna camera di consiglio, sentita la relazione del relatore, il collegio preliminarmente respinge l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi fatta dall'Ufficio per asserita mancanza di legittimazione ad causam del ricorrente.

Sulla base degli atti contenuti nei fascicoli, questo giudice non ravvisa validi elementi che possano giustificare una decisione opposta alla giurisprudenza sia di legittimità che di merito richiamata dal ricorrente a sostegno della sua affermata legittimazione ad agire in giudizio.

Il notaio, infatti, è il soggetto tenuto a versare le imposte principali ipotecarie e catastali, e quindi, ha interesse ad impugnare un provvedimento che riguarda tali imposte e che incide sulla sua sfera giuridica; identico interesse hanno anche le parti che sono tenute, in rivalsa del notaio, a pagare le medesime imposte; ma la circostanza che gli avvisi di liquidazione impugnati sono stati notificati soltanto al notaio, a maggior ragione legittima, incontestabilmente, quest'ultimo ad impugnare gli atti de quibus; diversamente, concordando con le osservazioni espone dall'Ufficio resistente, si potrebbe giungere alla situazione giuridicamente aberrante in cui nessun soggetto sarebbe legittimato a contestare l'operato dell'Ufficio: né il notaio il quale, pur avendo ricevuto la notifica degli avvisi di liquidazione, secondo la tesi dell'Ufficio, sarebbe privato della legittimazione ad causam, né i contribuenti parti del rapporto sostanziale, ai quali l'Ufficio non ha notificato alcunché; si potrebbe così arrivare alla conclusione che un atto impositivo costituirebbe ex se un atto definitivo e non impugnabile, in contrasto con tutti i fondamentali principi giuridici, specie con il principio generale della inviolabilità del potere di difesa del cittadino sancito dalla Costituzione.

Nel merito, il collegio, non discostandosi dai principi sui quali si sono fondate le decisioni prese da altro collegio giudicante di questa Commissione su analoghi ricorsi proposti dallo stesso ricorrente, ritiene fondati i ricorsi riuniti, che pertanto vanno accolti; concordando con la tesi del ricorrente, il collegio giudica corretto, perché conforme a legge, l'operato del notaio ricorrente: la quantificazione delle basi imponibili pari a zero, fatta dall'Ufficio ai fini dell'imposta di registro sulle successioni e donazioni, non può non comportare che tale valore pari a zero debba essere

assunto ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, per cui è legittima l'imposizione in misura fissa di tali imposte operata dal notaio già al momento dell'istituzione del Trust, che è un atto strumentale e neutro che consente di attuare il programma con esso predisposto.

Il collegio rileva in proposito che, nella fattispecie, il Trust ha finalità liquidatorie del patrimonio conferito, e al Trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale, pertanto non si ravvisa alcun vincolo di destinazione e non è applicabile l'imposta sulle donazioni; inoltre, sempre nella fattispecie in esame, il beneficiario è esclusivamente titolare di una posizione qualificabile come di "aspettativa giuridica" che è la posizione propria di chi è titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva; è pertanto titolare di una posizione giuridica che si potrebbe definire anche incontrovertibile, ma che non gli consente, al momento dell'istituzione del Trust, di ottenere i beni e quindi nei suoi confronti non si manifesta alcun arricchimento tassabile; la incontrovertibilità rileva non in quanto tale, ma solo in quanto consente di ottenere, appunto, i beni, ciò che si realizzerà nella fattispecie specifica, soltanto al momento del verificarsi degli eventi condizionanti. Infatti, solo successivamente, e coerentemente con la ricostruzione civilistica dell'istituto, quando il trustee, avendo realizzato il programma disposto dai disponenti con l'atto di Trust, attribuirà il Trustfund al beneficiario sarà valutato il presupposto impositivo; prima di allora nessun soggetto potrà vantare nei confronti dei beni alcun diritto.

Ne deriva che solamente al momento in cui si verificherà la predetta condizione scatterà a carico del beneficiario, sempre che questi non vi rinunci, l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n° 131/86, con conseguente pagamento delle imposte dovute.

In conclusione, questo collegio ribadisce che il trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza al momento della sua costituzione nei confronti del Trustee, che di fatto non ottiene alcun sostanziale arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio; legittima pertanto è l'imposizione in misura fissa applicata dal notaio ricorrente, i cui ricorsi pertanto vanno accolti.

In ordine alle spese processuali questa Commissione ritiene che possono essere interamente compensate, in considerazione del fatto che le reciproche affermazioni ed eccezioni delle parti si prestano ad oggettiva incertezza interpretativa, e che le circolari ministeriali vincolano gli uffici alla loro applicazione.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi

ACCOGLIE

i sette ricorsi riuniti, dal n° 330/10 a n° 336/10, e, per gli effetti annulla gli atti impugnati. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Lodi 7 marzo 2011



IL PRESIDENTE RELATORE  
(dott. Antonio ALIOTO)



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TREVISO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARAS	SILVIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DAL ZOTTO	GINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MALDARI	MARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 778/11  
depositato il 24/05/2011

- avverso AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n° 11/1T/000692/000/P002  
IMP.IPOTECARIA  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TREVISO

**proposto dal ricorrente:**  
MORANDIN MASSIMINO  
QUALE TRUSTEE DEL TRUST PRO.CA TRUST  
VIA CASARIA 21 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA TV

**difeso da:**  
BASSO PAOLO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

- avverso AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n° 11/1T/000692/000/P002  
IMP.CATASTALE 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TREVISO

**proposto dal ricorrente:**  
MORANDIN MASSIMINO  
QUALE TRUSTEE DEL TRUST PRO.CA TRUST  
VIA CASARIA 21 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA TV

**difeso da:**  
BASSO PAOLO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 778/11

UDIENZA DEL

25/01/2012 ore 16:00

SENTENZA

N°

014/03/12

PRONUNCIATA IL:  
25/01/2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22/02/2012

Il Segretario

Fiorella Compassi

*Fiorella Compassi*

R.G.R. 778/11  
 MORANDIN MASSIMINO  
 AGENZIA DIR. PROV. UFF. CONTROLLI DI TREVISO

Ricorso avverso avviso di liquidazione n. 11/1T/000692/000/P002 del 13.04.2011 portante un carico d'imposta di registro, imposta ipotecaria, catastale e diritti di notifica dell'importo complessivo di € 1.054,32.

Il tutto deriva dall'atto istitutivo di TRUST notaio in Treviso Avv. Lorenzo Ferretto del 30.12.2010 dalla società "Programma Casalese S.r.L." nel quale all'art. 33 "Clausole finali e fiscali" si richiede l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

L'Ufficio, invece, con l'avviso di liquidazione impugnato sostiene che in base alle leggi vigenti si doveva applicare le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura del 2% e 1%.

Il ricorrente si oppone all'avviso di liquidazione per i s.m.:

- 1- inesistenza dell'obbligo tributario in capo al Trust e sull'inesistenza della legittimazione passiva;
2. violazione della legge per accesso di potere per difetto assoluto, illogicità e/o insufficienza della motivazione;
3. non assoggettabilità del trust all'imposta di donazione e sull'applicazione delle imposte nella misura fissa;
4. asserita violazione dell'art. 4 della tariffa del D.Lgs. 347/1999.

Chiede, pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

L'Ufficio sostenendo la validità dell'atto impugnato chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

#### OSSERVA

Il dibattito avviene in pubblica udienza.

La Commissione osserva che in udienza il rappresentante dell'Ufficio, riconoscendo corrette le osservazioni della parte ricorrente, dichiara di rinunciare alle pretese dell'avviso di liquidazione impugnato e chiede la compensazione delle spese.

La parte ricorrente dichiara di rinunciare alle spese di lite.

#### P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Treviso, 25 Gennaio 2012

L'ESTENSORE  
 Dal Zotto Gino



IL PRESIDENTE  
 Maras Silvio





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRECCIAROLI	FAOLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI NUNZIO	ALESSANDRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CRISAFULLI	GIUSEPPA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n  
depositato il 13/02/2013

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 12035014955 SUCCESSIONI 2012
  - avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 12035014955 IMP.IPOTECARIA 2012
  - avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 12035014955 IMP.CATASTALE 2012
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

25/06/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

240/8/13

PRONUNCIATA IL:

25/6/2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23/7/2013

Il Segretario

## OGGETTO DELLA DOMANDA

- Ricorso N. \_\_\_\_\_ .R. avverso avviso di rettifica e liquidazione n. \_\_\_\_\_  
imposta di successione, ipotecaria, catastale, emesso dalla Ag. Entrate Dir. Prov. II di  
Milano.
- Ricorrente \_\_\_\_\_

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte ricorrente ha richiesto la discussione della causa in Pubblica Udienza.  
Si e' costituita l'Amministrazione finanziaria, rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_, che chiede il  
rigetto del ricorso.  
E' presente il difensore della ricorrente, Dott. Forte che insiste per l'accoglimento del ricorso.  
Il Relatore illustra i motivi della controversia.


## MOTIVI DELLA DECISIONE

In data \_\_\_\_\_, con atto rep. \_\_\_\_\_ il Notaio \_\_\_\_\_ ha sti-  
pulato l'atto istitutivo del "trust di garanzia" - " \_\_\_\_\_ TRUST",  
I disponenti Sigg. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno trasferito fiduciarmente al  
trastee Soc. " MPO&PARTNERS PROFESSIONAL TRASTEE SPA " una unita' immobilia-  
re di loro proprieta' con il compito di cederla a terzi compratori, secondo i normali canali di  
vendite, al prezzo di mercato e con il compito di utilizzare eventualmente parte del ricavato  
dell'eventuale vendita per l'estinzione del debito che il \_\_\_\_\_ aveva nei confronti della Soc.  
Srl in virtu' di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, ma per il  
quale era gia' pendente una procedura di opposizione. A seguito della stipula dell'anzidetto  
atto, il Notaio provvedeva alla sua registrazione con l'applicazione delle imposte di registro,  
catastali e ipotecarie in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate, con l'avviso di liquidazione,  
notificato al Notaio rogante, ha riliquidato le imposte e richiesto il pagamento dell'imposta di  
donazione, ipotecaria e catastale. Con tempestivo ricorso il Notaio ha impugnato l'atto di li-  
quidazione contestando l'applicabilita' dell'imposta di donazione a qualsiasi tipologia di  
Trust e richiamando la giurisprudenza in materia. Si e' costituito l'Ufficio accertatore che  
contesta gli assunti di parte ricorrente e si riporta alle Circolari Ministeriali sulla materia.  
La norma di legge, che ha disciplinato la istituzione del Trust nel nostro ordinamento, appare  
chiara e non interpretabile come ha ritenuto di poter fare l'Ente accertatore.  
Le Circolari Ministeriali hanno il solo ed unico scopo di orientare gli Uffici accertatori ma  
non sono, in nessun caso, opponibili ai cittadini contribuenti perche' non hanno forza di legge  
e quindi non possono incidere sul rapporto giuridico tributario disciplinato dalla norma di  
legge. In tal senso si e' pronunciata la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la  
Sentenza n. 23031/2007. Nel merito, rispetto ai negozi istitutivi di trust, si osserva che il legi-  
slatore mentre li ha sottoposti alle imposte dirette con la legge 286/2006, non ha inteso ri-  
chiamarli in sede di norme sulle imposte di registro e donazioni, dimostrando la volonta' di  
esclusione da questa categoria di imposte il particolare negozio del TRUST.  
Sulla materia si sono gia' pronunciate numerose Commissioni Tributarie Provinciali e Regio-  
nali sul territorio nazionale e la Suprema Corte di Cassazione ( sent. 3.12.2001 n. 15234; e  
Cass SS.UU. 21.11.2002 n. 16424 ). Il Collegio accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al  
pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € 1.300,00.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese proces-  
suali liquidate complessivamente in € 1.300,00.

Il Relatore  


Il Presidente  




REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LODI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NOCERINO	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCIURPA	MARIA ROSARIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	MORONI	RICCARDOMARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. depositato il 14/02/2011
- avverso AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n° contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
BATTAGLIESE GUIDO LUIGI EMIDIO  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

*TRIST Imposte Anglia*

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

05/03/2013

ore 08:00

SENTENZA

N°

*101/01/13*

PRONUNCIATA IL:

- 5 MAR. 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

- 2 AGO. 2013

IL Segretario  
*IL SEGRETARIO*  
FORZANI A.

E 2010

Con atto depositato in data 14/02/2011 il dott. \_\_\_\_\_ proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 10040022153 con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Lodi aveva provveduto alla diversa tassazione dell'atto di dotazione del trust denominato \_\_\_\_\_ con conferimento dell'intera partecipazione della sig.ra \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ con l'atto rogato dal notaio ricorrente.

Il ricorrente rappresentava che tale dotazione costituiva il compimento dello scopo indicato nell'atto costitutivo che prevedeva espressamente tale acquisizione sì che si trattava di atto privo di contenuto patrimoniale.

Eccepiva comunque in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in quanto quella compiuta dall'Ufficio finanziario doveva ritenersi una diversa qualificazione giuridica dell'atto e non un errore materiale dell'ufficiante con conseguente cessazione della solidarietà del pubblico ufficiale rogante.

Rappresentava altresì che quelle conferite erano partecipazioni in una società a responsabilità limitata e non azioni il cui trasferimento, per disposto normativo, è soggetto a tassazione in misura fissa, che in ogni caso alla fattispecie non era applicabile la tassazione mutuata da quella delle donazioni richiamando la particolare natura giuridica dei trust e la diversità fra la disciplina codicistica di costituzione di vincoli sui beni e quella propria dei trust, sottolineando come l'effetto segregativo di per sé non sia indice di materia imponibile, apparendo la realizzazione di un arricchimento sottoponibile a tassazione un fatto futuro ed incerto per mancanza di individuazione di un soggetto beneficiario.

hr



Con memoria depositata in data 04.04.2011 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Lodi eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in quanto quella accertata era l'imposta principale per la registrazione dell'atto in questione sì che il notaio rogante non aveva la possibilità di formulare eccezioni in ordine al rapporto sottostante riservata solamente ai soggetti cui l'atto ineriva

L'ufficio, altresì, argomentava in ordine alla correttezza della tassazione operata di cui chiedeva in subordine la conferma con conseguente reiezione del proposto ricorso.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 5.3.2013, presenti i rappresentanti di entrambe le parti e deciso come da dispositivo.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE.**

Il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene che il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto per quanto di ragione.

Con l'avviso di liquidazione impugnato l'Ufficio finanziario ha operato una differente valutazione della natura dell'atto di dotazione del trust parificandolo dal punto di vista dell'imposizione ad una donazione con effetti patrimoniali traslativi, sottoponendolo a diversa tassazione proporzionale definita dall'Ufficio come principale.

L'operata qualificazione come principale dell'imposta applicata non appare però corretta.

h.  


In vero, a mente dell'art. 42 del DPR 131/86, imposta principale viene definita quella applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione.

Nel caso di specie la diversa qualificazione giuridica dell'atto sottoposto a registrazione non può equipararsi alla correzione di un errore o di un' omissione, concetto che implica il mantenimento della natura sostanziale dell'atto considerato che viene sottoposto a mera revisione quantitativa senza alterazione della sua portata giuridica.

Pertanto, secondo la richiamata norma, l'imposta che non possa qualificarsi come principale o suppletiva, quest'ultima volta anch'essa alla correzione di errori od omissioni ma dell'ufficio, rientra nell'ambito delle ipotesi residuali costituenti l'imposta complementare, così come deve essere ritenuta quella applicata nel caso di specie.

Considerato quindi, che a norma del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art.57 del DPR n.131/86 il notaio rogante non può essere chiamato alla solidarietà per il pagamento dell'imposta complementare o suppletiva, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente è fondata.

L'accoglimento dell'eccezione sollevata in via preliminare risulta assorbente rispetto a tutte le altre proposte dalle parti.

Le spese di giudizio vengono integralmente compensate fra le parti in ragione della particolare difficoltà interpretativa delle questioni giuridiche valutate.

p.q.m.

h.  



La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, accoglie il ricorso n.117/11  
proposto da Spese di giudizio compensate tra le parti.

Lodi, 05.03.2013

Il Relatore



Il Presidente





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 19170/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NAPOLI

SEZIONE 19

01/07/2013 ore 10:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Presidente

Relatore

Giudice

SENTENZA

N°

571

PRONUNCIATA IL:

1 LUG. 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

2 OTT. 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 19170/11  
depositato il 09/08/2011

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° IMP. IPOTECARIA  
contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI

proposto dal ricorrente:

difeso da:



Il Segretario

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 09/08/2011, il notaio \_\_\_\_\_ ricorreva  
alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l'avviso di  
liquidazione n. \_\_\_\_\_ notificato il 14.6.2011 con il quale l'Agenzia delle  
Entrate aveva provveduto ad assoggettare all'imposta sulle successioni e  
donazioni in misura proporzionale l'atto rogato il 2.3.2011 concernente un  
trust autodichiarato. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità dell'impugnato  
avviso per violazione e falsa applicazione dell'art. 49 DL 262/2006 conv. nella  
legge n. 286/06 trattandosi di trust autodichiarato privo di effetto traslativo  
che, pertanto, avrebbe dovuto essere assoggettato ad imposta ipotecaria e  
catastale in misura fissa e non proporzionale.

In data 09/11/11 si costituiva l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I  
di Napoli che, richiamando la circolare 48/E del 6.8.2007 -che ha ricondotto il  
trust nella categoria dei vincoli di destinazione con conseguente  
assoggettamento dello stesso alla tassazione proporzionale- chiedeva il rigetto  
del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

In data odierna la Commissione, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i  
documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Osserva il Collegio che la proprietà dei beni conferiti in Trust risulta  
condizionata e limitata nel tempo in quanto destinata a concludersi con il

2

raggiungimento del programma negoziale per cui il trust è stato posto in essere. Questa caratteristica, peculiare dell'istituto del trust appare determinante per la risoluzione della controversia in esame nella quale, sebbene si è in presenza di un atto traslativo di un diritto di proprietà di un bene immobile (dal disponente al trustee), non si è tuttavia verificato alcuna arricchimento tassabile atteso che i beni in parola non entrano a far parte del patrimonio del trustee né si confondono con esso e, d'altro canto, i beneficiari risultano titolari di un diritto sottoposto a condizione sospensiva che non consente loro, al momento del trust, di ottenere i beni. Ne deriva che solo quando il trustee realizzerà il programma predisposto dal disponente e cederà il *trust fund* a terzi, dovrà essere integrato il presupposto impositivo.

Alla stregua di siffatte argomentazione può concludersi che le formalità di trascrizione e voltura catastale relative agli immobili conferiti in trust, non possono essere assoggettati all'aliquota proporzionale -prevista per i casi di trasferimento immobiliare "in favore" di terzi- bensì alla tassazione in misura fissa.

Né a diversa conclusione può pervenirsi in considerazione della circolare 48/E del 6.8.2007 richiamata dall'ufficio resistente posto che numerose sentenze della Suprema Corte anche a Sezioni Unite, hanno rimarcato che le circolari sono meri pareri non costituenti fonti di diritto.

In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta tenuta dalle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del



701100  
RACCOMANDA

giudicante, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le  
spese del procedimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Napoli in data 01 luglio 2013

Il Relatore



Il Presidente

